



Data 29 DIC. 2009 protocollo N° 721065 | Class.: 50.07.07 | Prat. E. 920.04 Fasc. 1 | Allegati N°

Oggetto: DPCM 01/04/2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria". - Linee di indirizzo per l'inquadramento e reclutamento del personale sanitario

Ai Signori Direttori Generali
delle Aziende ULSS capoluogo di Provincia
sedi di Istituto Penitenziario
L O R O S E D I

E, p.c. Al Provveditore Regionale
Dott. Felice Bocchino
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Piazza Castello, 12
35100 PADOVA

Con la presente si trasmettono, con l'invito a darne applicazione, le nuove indicazioni relative all'inquadramento e reclutamento del personale sanitario della Sanità Penitenziaria, ad integrazione della nota n. 306396/50.07.07 del 5 giugno 2009.

Le linee di indirizzo sono state elaborate e condivise dai gruppi di lavoro regionali operanti in materia di Sanità Penitenziaria.

Distinti saluti.

Il Segretario
Regionale Sanità e Sociale
- Dott. Giancarlo Ruscitti -

LR GB:fb
Nota dott. Ruscitti
Per informazioni:
Servizio per la Tutela della Salute Mentale
Dirigente Lorenzo Rampazzo
Tel. 041-2793414 - 3490 - Fax 041-2793425
e-mail: salutementale@regione.veneto.it
web: www.regione.veneto.it/salutementale
web: www.regione.veneto.it/sanitapenitenziaria

Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599

DPCM 1° aprile 2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”

**LINEE DI INDIRIZZO PER L'INQUADRAMENTO
E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO**

INTRODUZIONE

Con il trasferimento della Sanità Penitenziaria dal Ministero di Giustizia al SSN ai sensi del DPCM 1.4.2008, sono stati trasferiti anche i contratti dei rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della Legge 740/70 e in essere alla data del 15.3.2008 e personale dipendente di ruolo dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile.

A far data dal 15.6.2009 le Ulss del Veneto, nelle more della definizione dei contratti a livello nazionale e considerata la scadenza della proroga dei rapporti, hanno affidato incarichi temporanei allo stesso personale che già lavorava negli Istituti di Pena, in quanto ritenuto già in possesso di competenze specifiche, con compensi almeno pari a quanto precedentemente percepito.

- Al fine di intraprendere un percorso di graduale omogeneizzazione delle forme contrattuali in essere con quelle del SSN, valorizzando nel contempo le professionalità maturate in ambito penitenziario attraverso il mantenimento in servizio dei medesimi professionisti;
- considerato che l'ACN per la disciplina dei MMG del 29.7.2009 contiene una dichiarazione congiunta che recita: “Con il passaggio delle competenze gestionali ed organizzative dal Ministero della Giustizia al SSN e quindi alle Regioni e alle ASL, l'assistenza penitenziaria di base è stata inserita nell'area della medicina generale erogata nel territorio. Le parti prendono atto che le problematiche concernenti il rapporto di lavoro del personale medico operante nelle strutture penitenziarie saranno affrontate nel corso della trattativa che seguirà alla firma del presente ACN, introducendo un nuovo capo dedicato alla medicina penitenziaria”;
- visto l'art. 2 co. 2 della L. 740/70, così come integrato dalla L. 296/93 “A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste con il SSN” e tenuto in considerazione, ove utile e possibile, delle disposizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro di cui alla Direttiva CE 88/2003 e al CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria 2006–2009;
- fino a nuove indicazioni degli organismi preposti a livello centrale, il personale può essere così inquadrato e reclutato sotto l'aspetto contrattuale:

1. Personale dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile

Per quanto riguarda il personale dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile oggetto di trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale (personale medico, psicologi, personale infermieristico, personale tecnico sanitario) si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 3 del DPCM 1° aprile 2008 e dai relativi allegati.

Si richiama inoltre l'attenzione su quanto disposto dall'art. 3, comma 10, del D.P.C.M. citato, che prevede la possibilità di avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati dal Ministero della Giustizia anteriormente alla data del 15 marzo 2008, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto di trasferimento.

Si invita pertanto a valutare tale possibilità, fatta salva la necessaria preventiva verifica, da parte delle singole Aziende, del possesso dei requisiti richiesti per operare nel Servizio Sanitario Nazionale.

2. Personale sanitario inquadrato ai sensi della Legge n. 740/70

Il personale medico a tempo indeterminato, operante all'interno degli istituti di pena e precedentemente inquadrato ai sensi della Legge n. 740/70, conserva il proprio rapporto di lavoro fino alla naturale scadenza dello stesso e cioè fino alla risoluzione sia per raggiunti limiti di età che per eventuale rinuncia all'incarico.

Il personale sanitario inquadrato ai sensi della L. 740/70 è distinto in personale medico, personale infermieristico, della riabilitazione, personale tecnico sanitario e altri profili professionali legati all'assistenza.

Il personale medico è costituito da :

- medici incaricati "definitivi", nominati dall'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) con decreto, ai sensi dell'art. 4 della L. 740/70;
- medici incaricati "provvisori", nominati dal Direttore dell'Istituto di pena, ai sensi dell'art. 50 della L. 740/70 (per copertura di posti vacanti o per sostituire il medico incaricato dimissionario o perdente posto);
- medici addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria o SIAS (guardia medica interna agli istituti di pena);
- medici specialisti (varie branche).

Per il suddetto personale si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:

• Medici incaricati

- **medici incaricati 'definitivi'**: continuano ad essere disciplinati dalla L. 740/70 fino alla naturale scadenza ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM.
- **medici incaricati 'provvisori'**: viene garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei "definitivi", ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali; ai provvisori, in fase di prima applicazione, viene riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla L. 740/70, fermo restando il riconoscimento dell'incremento biennale previsto dalla normativa di riferimento.

Tutti i medici incaricati vengono collocati in apposito elenco nominativo regionale ad esaurimento. A tali medici si applicano le deroghe previste dall'art. 2 L. 740/70 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di tetti di orario di lavoro.

In caso di sostituzione/implementazione del personale medico, in attesa che si realizzi quanto previsto dalla dichiarazione congiunta nell'ACN per la disciplina dei MMG del 29 luglio 2009 che recita: "Con il passaggio delle competenze gestionali ed organizzative dal Ministero della Giustizia al SSN e quindi alle Regioni e alle ASL, l'assistenza penitenziaria di base è stata inserita nell'area della medicina generale erogata nel territorio. Le parti prendono atto che le problematiche concernenti il rapporto di lavoro del personale medico operante nelle strutture penitenziarie saranno affrontate nel corso della trattativa che seguirà alla firma del presente ACN, introducendo un nuovo capo dedicato alla medicina penitenziaria", le funzioni proprie del medico incaricato potranno essere attribuite a medici dipendenti Ulss e/o a medici con contratto libero professionale applicando le deroghe di cui all'art. 2 della legge 740/70, con il trattamento economico di cui all'art. 4 della legge citata.

- **Medici addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) o "Guardia Medica"**

I medici SIAS vengono ricondotti nell'ambito dell'ACN della Medicina Generale, all'interno della Continuità Assistenziale (C.A.).

Il rapporto di lavoro dei medici SIAS, identificati tramite elenco nominativo regionale ad esaurimento, è disciplinato da un apposito contratto, stipulato fra l'Azienda sanitaria di riferimento e il medico SIAS, che conferma gli attuali compiti del medico SIAS e richiama la prestazioni della C.A. e, conseguentemente, applica il medesimo trattamento economico (solo ACN), prevede la condizione della risoluzione automatica del rapporto all'entrata in vigore di una nuova disciplina in materia e, infine, richiama l'art. 2 della L. 740/70, così come integrato dalla L. 296/93.

In caso di sostituzione/implementazione del personale medico di cui sopra, le attività proprie del medico di guardia potranno essere attribuite a medici di C.A. secondo i seguenti requisiti preferenziali: precedenti esperienze in ambito penitenziario o ambiti affini, specializzazioni o esperienze lavorative (preferibilmente la medicina d'urgenza, l'anestesia e rianimazione, la frequenza alla scuola di formazione in Medicina Generale), conoscenza di lingue straniere e di capacità informatiche.

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, con scadenza il 31.12.2010, senza obbligo di disdetta o altra comunicazione, salvo rinnovo.

- **Medici specialisti**

I medici specialisti possono essere inquadrati nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 13 del vigente ACN 23/05/2005, che si applica: *"ai medici specialisti ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell'attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; ai biologi, chimici e psicologi (di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell'attività penitenziaria, per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del DPR n.458/98"*. Al fine di garantire la continuità delle medesime prestazioni, per gli specialisti e per gli odontoiatri che già lavorano in Istituti di Pena a titolo di specialisti/professionisti e che già sono inseriti nella graduatoria di

“specialistica ambulatoriale”, il contratto già in essere potrà essere ricondotto a quello S.A.I. A tal proposito al fine di quantificare le ore da assegnare a ciascuna branca specialistica si ritiene che si possa usare il metodo di ricognizione storica delle prestazioni rapportate alle agende A.L.P.I. vigenti (in media 1 ora di attività ogni 3 - 4 visite espletate). Per medici e odontoiatri che già lavorano in Istituti di Pena a titolo di specialisti/professionisti e che al momento non sono inseriti nella graduatoria, il contratto già in essere con l'Amministrazione Penitenziaria può essere temporaneamente rinnovato fino al primo inserimento utile nella graduatoria, con remunerazione a prestazione basata sul Nomenclatore-Tariffario del Ministero di Giustizia attualmente in uso.

Ai medici transitati dall'Amministrazione Penitenziaria ed in servizio alla data del 14.6.2009, si applicano le deroghe previste dall'art. 2 L. 740/70 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro.

Per i medici dipendenti a rapporto esclusivo, nel caso in cui l'attività svolta nell'istituto penitenziario sia oltre l'orario di lavoro, tenendo conto anche delle esigenze complessive di servizio, può essere considerata attività libero-professionale in regime di acquisto di prestazioni da parte dell'Azienda.

In caso di affidamento di nuovi incarichi di specialistica per sostituzione/implementazione dei medici o per attivazione di nuove branche specialistiche, gli stessi andranno attivati secondo le modalità in uso della specialistica ambulatoriale.

- **Infermieri, Tecnici Sanitari e profili professionali di Assistenza**

L'assistenza sanitaria ai detenuti negli Istituti di Pena rientra nelle attività ordinarie delle Ulss, ai sensi dell'art. 36 co.1 D.Lgs 165/2001, e l'attività del personale infermieristico, tecnico sanitario e degli altri profili professionali legati all'assistenza deve essere preferibilmente assicurata con contratti di dipendenza ovvero con appalto di servizi.

Nell'ottica di garantire la continuità dell'assistenza infermieristica, tecnico sanitaria e degli altri profili professionali, in mancanza di graduatorie in vigore, i contratti in essere vengono temporaneamente rinnovati fino all'espletamento del primo avviso di incarico o bando di concorso o gara di appalto utile nell'Ulss di riferimento.